

INFORMATIVA N. 20 / 2021

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **FATTURA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE DI INTENTO – NOVITA' DAL 01.01.2022**

Riferimenti Legislativi: **Prov. n. 293390/2021 Agenzia delle Entrate del 28.10.2021**
Artt. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972

Con Prov. n. 293390/2021 del 28.10.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazioni di intento presentate da esportatori abituali a partire dal 01.01.2022.

A partire dal 01.01.2022 i soggetti passivi che intendono effettuare acquisti in regime di *non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972*, a seguito di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della **dichiarazione di intento**, verranno sottoposti a **specifiche procedure di analisi di rischio e controllo**, al fine di verificare il possesso dei requisiti per essere qualificati esportatori abituali.

Conseguentemente, il Provvedimento n. 293390/2021 richiede al fornitore dell'esportatore abituale, un maggior dettaglio delle informazioni contenute nel file XML della fattura elettronica.

Attualmente, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5** "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento", nonché gli **estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento** trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

A partire dal 01.01.2022, nel file .xml della fattura elettronica dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <Altri dati gestionali> per ogni dichiarazione di intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “**Intento**”;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il **protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ed il suo progressivo** separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 09876543212345678-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

Le attività di analisi e controllo verranno effettuate mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di intento presentate dal contribuente e le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di **esito negativo** delle attività di analisi, le dichiarazioni di intento illegittimamente trasmesse saranno invalidate e verrà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni di intento. Laddove il soggetto effettui, comunque, un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una **ricevuta di scarto**.

L’invalidazione della dichiarazione di intento comporterà, inoltre, lo **scarto della fattura elettronica** trasmessa al Sistema di Interscambio.

La comunicazione di invalidazione verrà inviata al soggetto emittente a mezzo pec e riporterà:

- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata;
- le motivazioni dell’invalidazione;
- l’Ufficio al quale rivolgersi per ricevere informazioni e presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.

La comunicazione verrà inviata anche al fornitore dell'esportatore abituale sempre a mezzo pec.

N.B.: la procedura di controllo riguarda tutte le dichiarazioni d'intento inviate. Previsti controlli periodici su quelle già trasmesse alla data di pubblicazione del provvedimento (28 ottobre 2021).

Si ricorda che è onere del cedente verificare la corretta presentazione della dichiarazione da parte del cessionario.

A T T E N Z I O N E

Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d'intento riporti una **data anteriore** rispetto a quella di **effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72, la cessione di **beni** si considera perfezionata con la loro **consegna / spedizione**, mentre la **prestazione** di servizi si considera effettuata nel momento del **pagamento del corrispettivo**.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 30/12/2021

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA